TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Franca Molinari,
nel procedimento ex artt.1, comma 48, L.92/12 e 125 c.p.c. iscritto al
n.21 /2023 R.G.L.,
sciogliendo la riserva del 17.4.2023;
letti gli atti e i documenti del giudizio;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 1, co. 48, L. 92/12 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio S.p.A.,

S.r.l. e Retail S.r.l. allegando:

- di essere stato riammesso in servizio presso in data 1/4/22, in attuazione della sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Busto Arsizio Sezione Lavoro, n. 65/22 (confermata in grado d'appello, sempre in via provvisoriamente esecutiva, dalla Corte d'Appello di Milano con dispositivo di sentenza n. 1025/2022, pubblicato in data 15/11/22 e non ancora notificato), che ha accertato e dichiarato l'appartenenza del Lavoratore al ramo d'azienda del punto vendita di Rescaldina ceduto da
- a Retail e, da quest'ultima, a , e conseguentemente disposto il ripristino del rapporto di lavoro del Lavoratore in capo a (con efficacia retroattiva dal 1/10/20, data di cessione del ramo);
- che con comunicazione del 8/6/22, irrogava al ricorrente licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, di accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera del 8.06.2022 e conseguentemente: 2) in via principale: ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 300/70 ordinare a S.r.l. la reintegrazione in servizio del ricorrente e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. un'indennità risarcitoria

commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione al tallone retributivo mensile di \in 2.233,35 lordi (\in 1.914,30 \times 14/12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto, nonché a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali; 3) ferma la domanda di cui al punto 1), in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2), in via subordinata e salvo gravame: ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 7, L. 300/70 condannare

S.r.l. alla reintegrazione in servizio del sig.

ed a corrispondergli, a titolo di indennità risarcitoria, un importo pari a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base del tallone retributivo mensile di € 2.233,35 lordi (€ 1.914,30 x 14/12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, e comunque fermo restando il limite massimo legale pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari a complessivi € 26.800,20 lordi (€ 2.233,35 x 12), nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali; 4) ferma la domanda di cui al punto 1), in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2) e/o 3), in via subordinata e salvo gravame: ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 7, L. 300/70 condannare S.r.l. a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 24 mensili à dell'ultima retribuzione globale di fatto per un importo complessivo pari ad € 53.600,40 lordi (€ 2.233,35 x 24), ovvero quella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alla misura minima di legge di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto; 5) ferma la domanda di cui al punto 1), in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2) e/o 3) e/o 4), in via di estremo subordine e salvo gravame: ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. 300/70 condannare S.r.l. a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 12 minsilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per un importo complessivo pari ad € 26.800,20 lordi (€ 2.233,35 × 12), ovvero quella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alla misura minima di legge di 6 mensilità di retribuzione globale di fatto".

spa, S.r.l. e Retail S.r.l., costituendosi in giudizio, contestavano integralmente il fondamento, sia in fatto sia in diritto, delle domande *ex adverso* formulate.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa all'udienza da remoto del 17.4.2023.

Il ricorso è fondato e meritevole, dunque, di accoglimento.

I motivi posti a fondamento del recesso sono insussistenti.

E' documentalmente smentito il fatto che il ricorrente avrebbe "sempre da ultimo svolto, nello riecifico, le mansioni di "addetto alla cassa delle pompe di benzina", come sostenuto da il sig. dalla data di assunzione del 12.06.2000 e nel corso degli anni è stato impiegato nell'ambito di vari reparti del punto vendita, essendo stato addetto al reparto panetteria, poi al reparto ortofrutta ed infine alla cassa (prima alla benzina e poi al Supermercato) (doc. P ricorso).

Il ricorrente, inquadrato come 'addetto vendita' (come la stragrande maggioranza dei dipendenti passati alle dipendenze di S.r.l.), in ragione della professionalità acquisita in oltre 20 anni di servizio presso i numerosi reparti del punto vendita di Rescaldina, avrebbe potuto essere adibito, senza alcuna difficoltà organizzativa, a innumerevoli mansioni all'interno di tale punto vendita, tra cui quelle che aveva già ricoperto in passato.

E' documentale inoltre il fatto che la resistente abbia fatto nuove assunzioni. Costituendosi ha allegato che trattarsi di posizioni implicanti mansioni differenti e non compatibili con la professionalità della parte ricorrente, ma non sono stati prodotti i relativi contratti di assunzione.

E' evidente, dunque, che nella fattispecie in esame difettino tutti gli elementi della fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e, in particolare, risulta violato l'obbligo di ricollocazione del lavoratore. La resistente non ha fornito prova alcuna dell'impossibilità per l'azienda di ricollocare il ricorrente in un'altra mansione nell'ambito dell'organizzazione societaria.

Non puo' non essere evidenziato il fatto che i soli lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, sulle cui sorti si sono concentrate le *ragioni organizzative* della società sono quelli che hanno visto transitare, solo formalmente, il loro rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta in ragione della sentenza n. 65/2022 del Tribunale di Busto Arsizio

. Per far

fronte a una asserita esigenza di ridimensionamento dei costi del personale non è stata intrapresa alcuna altra misura nei confronti degli altri dipendenti.

L'uso dell'avverbio "formalmente" con riferimento ai suddetti rapporti di lavoro proseguiti alle dipendenze di S.r.l., è imposto dal fatto che, seguito della sentenza n. 65/2022 del Tribunale di Busto Arsizio, poi confermata anche dalla Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto l'appartenenza (anche) degli 8 lavoratori originariamente esclusi al ramo trasferito ed il loro diritto ad essere reimmessi in servizio alle dipendenze di S.r.l., tali lavoratori sono stati, da subito, collocati in aspettativa retribuita sino all'intervenuto recesso, senza dunque essere mai stati ricollocati in servizio da parte dell'odierna convenuta

Venuta meno la ragione "oggettiva" di licenziamento prospettata dalla convenuta, si ritiene che la scelta sia ricaduta sul ricorrente in ragione del rifiuto a suo tempo espresso (così come i signori , e

all'adesione al piano di incentivazione "volontario" all'esodo previsto nell'ambito della procedura ex art. 47 L. 428/90, rifiuto che aveva portato a mantenerlo alle dipendenze di S.p.a. e ad escluderlo dal trasferimento di ramo di azienda per essere collocato, in quanto considerato esubero sin da allora, in cassa integrazione straordinaria a zero ore per ben 17 mesi.

Si ritiene, pertanto, sussistente un intento ritorsivo nei confronti del ricorrente come motivo determinante della volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

Secondo il consolidato principio dalla Cassazione, "l'intento ritorsivo deve avere avuto un'efficacia, non solo determinativa, ma anche esclusiva, in relazione alla volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo di licenziamento" (Cass.n.5555/11; n. 18283/10;Cass. n. 10047/04).

Poiché quella della natura ritorsiva del licenziamento si configura come una eccezione, era onere del datore di lavoro provare la veridicità delle ragioni formalmente poste a fondamento del provvedimento espulsivo. Tale onere non è stato soddisfatto neppure in punto di allegazione.

Quanto alle conseguenze derivanti dal licenziamento, posto che S.r.l. ha sempre occupato e occupa tuttora alle sue dipendenze più di 15 dipendenti, dalla nullità e/o illegittimità del licenziamento ne derivano le conseguenze di cui all'art.18, L. 300/70 comma 1).

Va quindi ordinato alla resistente di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato; L'azienda deve inoltre essere condannata al pagamento di un'indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito a seguito dello svolgimento di altre attività lavorative, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Come risulta dall'ultimo cedolino paga allegato sub **doc.** R, la retribuzione globale di fatto mensile percepita dal ricorrente al momento del licenziamento era pari a € 2.233,35 lordi (€ 1.914,30 x 14/12).

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

s.p.a. e Retail s.r.l. sono state necessariamente coinvolte ne presente giudizio in quanto a suo tempo protagoniste della operazione di cessione di ramo d'azienda ancora sub iudice (, in qualità di cedente, e

Retail/ , in qualità di cessionarie) che ha preceduto il successivo licenziamento da parte di , impugnato col ricorso in oggetto.

Fra parte ricorrente e le suddette resistenti le spese di lite vanno compensate in ragione dell'esito della lite e della qualità delle parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 1 co. 49 l. 92/2012,

dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e ordina alla convenuta di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato.

Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria ex art. 18 co. 2 St. lav. in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dal ricorrente a seguito dello svolgimento di altre attività lavorative, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Condanna infine s.r.l. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Spese restanti compensate fra le parti.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 18.4.2023

Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari